



COMUNE
DI CERVIA

**SETTORE GESTIONE DEL
TERRITORIO**

Proposta n. 333 del 30/06/2026

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 311 del 30/06/2026

**DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER O.S.P. SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI CERVIA PER "MOTORADUNO VESPE E LAMBRETTE - NICO
PER SEMPRE"**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista l'istanza Prot. n. 39285 del 18/06/2026, inoltrata dal Sig. Massimo Parentelli in qualità di Legale Rappresentante della "Nico per Sempre Associazione di promozione sociale", con sede a Longiano (Fc) in Via Giosuè Carducci n. 8, con la quale si richiede di occupare alcune aree poste nel Comune di Cervia nell'ambito di una manifestazione denominata "Motoraduno vespe moto lambrette" **il giorno 04/07/2026;**

Vista l'istruttoria del Servizio Progettazione e Manutenzione Infrastrutture - Viabilità, da cui si evince che:

- per lo svolgimento della manifestazione di cui sopra si dovranno occupare alcune aree del territorio del Comune di Cervia, ed in particolare:
 - si dovranno occupare totali n. 11 stalli auto, regolamentati con sosta a pagamento, sul lato ovest del Lungomare Gabriele D'Annunzio, nel tratto compreso tra il Viale T. Pigmocchi e Via R. Gessi, nei pressi del civico 24;

Considerato che l'utilizzo, anche temporaneo, dei tratti di strada sopra richiamati per l'occupazione di suolo pubblico comporta problematiche connesse alla sicurezza della circolazione stradale e pertanto occorre adottare gli opportuni provvedimenti a salvaguardia, in base a quanto dettato dalle normative vigenti in materia di circolazione e traffico;

Vista l'Autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico **P.G. n. 40530 del 23/06/2026**, relativa alla occupazione di suolo pubblico suddetta;

Vista l'Ordinanza **n. 623 del 16/12/2024 e successive modifiche e integrazioni**, relativamente alle regolamentazioni del servizio di sosta a pagamento sul territorio del Comune di Cervia;

Dato atto che il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi come previsto da:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 6bis, introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 6 novembre 2012 n. 190;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 art. 53, comma 14, come modificato dall'art. 1 comma 42, lettere h) ed i) della legge 6 novembre 2012 n. 190;
- DPR 16 aprile 2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"; art. 3, comma 2, art. 6, commi 1 e 2, art. 7, comma 1, art. 13, comma 3, art. 14, commi 2 e 3;

Vista la proposta del Servizio Progettazione e Manutenzione Infrastrutture Viabilità, presentata in data 24 Giugno 2026;

Visto il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto di C.C. n. 1/2013 e modificato con atto di C.C. n. 1/2018;

Visto l'art.107 del D.L.vo 267 del 18.08.2000;

Visto l'art.3, comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

Visto il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento per l'esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e ss.mm.ii.;

ORDINA

di istituire sul Lungomare Gabriele D'Annunzio, nel tratto compreso tra il Viale T. Pignocchi e Via R. Gessi, in corrispondenza di n. 11 stalli auto posti sul lato ovest, **dalle ore 16.30 alle ore 19.00 del giorno 04/07/2026**, le seguenti regolamentazioni temporanee:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

Al divieto di sosta con rimozione forzata è fatta eccezione ai mezzi degli organizzatori e partecipanti all'evento

ORDINA INOLTRE

- che **nel periodo di validità dell'ordinanza**, la stessa produca i propri effetti, in merito alla regolazione della viabilità, solo dal momento in cui è esposta la segnaletica stradale e fino al ripristino della normale segnaletica permanente;
- di sospendere** le disposizioni dell'Ordinanza n. **623 del 16/12/2024 e successive modifiche e integrazioni**, limitatamente alle aree e per i periodi individuati con il presente atto

DISPONE

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico con l'**apposizione dei prescritti segnali stradali** a cura **degli autorizzati alla occupazione di suolo pubblico**;

Il mantenimento in loco, la manutenzione ed il ripristino delle condizioni di posa è demandata ai titolari delle autorizzazioni allo svolgimento della manifestazione, che dovrà servirsi di personale dotato della necessaria competenza e formazione, i quali saranno gli unici **responsabili in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno** che dovesse derivarne agli utenti delle strade ed all'Ente proprietario delle strade stesse, conseguenti ad eventi derivanti direttamente o indirettamente dalle attività;

La presente Ordinanza è da intendersi **automaticamente revocata qualora, prima dell'inizio della manifestazione, non siano state acquisite dagli organizzatori tutte le Autorizzazioni di legge**;

COMUNICA

Che è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nelle seguenti forme:

– ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), entro 60 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

– in alternativa, ricorso straordinario, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del d.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Dirigente

Stefano Bottari / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate